Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Martedì, 22 dicembre 1931 - Anno X — Numero 294

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 38; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi, via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di O. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(10224)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1800.**

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. **1497.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita nazionale della SS. Spina della Corona di N. S. Gesù Cristo e di S. Rita da Cascia con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 77, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, in relazione all'articolo 29 lettera *c*) del Concordato con la Santa Sede e all'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Ritenuto che, ai termini dei citati articoli, le Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto debbono passare alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione;

Ritenuto che, nei confronti della Confraternita infraindicata, è rimasto accertato lo scopo di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Confraternita nazionale della SS. Spina della Corona di N. S. Gesù Cristo e di S. Rita da Cascia con sede in Roma passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29 lettera *c*) del Concordato con la Santa Sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 39. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1801.**

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. **1499.**

Approvazione dell'atto addizionale alla convenzione 6 luglio 1926 stipulato con la « Società Trazione Elettrica Lombarda » per la concessione alla medesima della elettrificazione del tronco Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda, della linea Milano-Cassano d'Adda, e della diramazione Villa Fornaci-Vaprio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1565, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 6 luglio stesso anno per la concessione alla « Società Trazione Elettrica Lombarda » dell'impianto e dell'esercizio delle tramvie: Milano-Cassano d'Adda, Villa Fornaci-Vaprio-Cascina Gobba-Vimercate, Brugherio-Monza e dell'elettrificazione dei tronchi Milano-Gorgonzola, Cascina Gobba-Vimercate e Brugherio-Monza;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto addizionale alla convenzione 6 luglio 1926, approvata col R. decreto 29 luglio stesso anno, n. 1565, stipulato il 15 ottobre 1931-IX fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Trazione Elettrica Lombarda » per la concessione alla medesima della elettrificazione del tronco Gorgonzola-Villa Fornaci-Cassano d'Adda, della linea Milano-Cassano d'Adda, e della diramazione alla medesima, Villa Fornaci-Vaprio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 41. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1802.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1931, n. **1522.**

Nomina della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 329 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale, col quale viene modificata la composizione della Commissione centrale per la finanza locale istituita presso il Ministero delle finanze con l'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, ed art. 14 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Viste le designazioni fatte dalle singole Amministrazioni, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e dal Comitato corporativo centrale per le rispettive rappresentanze in seno alla Commissione medesima;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale predetta è costituita come segue:

Presidente:

Casalini S. E. ing. Vincenzo, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Vice-presidente:

Pironti S. E. dott. Alberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri:

Marcucci on. avv. Alberto Mario, deputato al Parlamento, podestà di Rieti;
Carapelle on. dott. Aristide, deputato al Parlamento, consigliere di Stato;
Rossi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
De Ruggiero dott. Stefano, direttore generale dell'Amministrazione civile;
Niccoli dott. Ugo, consigliere di Stato, direttore generale delle imposte dirette;
Mathis dott. Silvio, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;
Adinolfi on. avv. Matteo, deputato al Parlamento, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Lantini on. dott. Ferruccio, deputato al Parlamento, componente del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Tassinari on. prof. Giuseppe, deputato al Parlamento, componente del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Bottaro dott. Giovanni Augusto, esperto in materia di finanza locale;
Pantaleo rag. Giuseppe, esperto in materia di finanza locale.

Segretari:
Fazzi dott. Pietro, capo divisione al Ministero delle finanze;
Pezzella rag. Giovanni, primo ragioniere al Ministero dell'interno.
Alla nomina del preside si provvederà con successivo decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1803.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1512.**

Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1962;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1962, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Per gli anni accademici 1931-32 e 1932-33 rimarranno ancora in vigore le norme relative al corso annuale di specializzazione in scienze forestali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 54. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

CAPO I.

Fini dell'Istituto e ordinamento didattico.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze ha per fini d'impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per il conseguimento dei titoli accademici di dottore in scienze agrarie e dottore in scienze forestali, e di promuovere con tale istruzione e con gli studi e le ricerche dei propri insegnanti ed assistenti il progresso dell'agricoltura e della selvicoltura.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali hanno la durata di quattro anni e sono ripartiti in due bienni.
I corsi d'insegnamento del primo biennio sono i medesimi per tutti gl'iscritti, mentre l'ordinamento del secondo biennio è diverso in relazione alla laurea che s'intende conseguire.

Art. 3.

Le materie fondamentali, delle quali sono obbligatorie la frequenza e gli esami, sono le seguenti:

Per il primo biennio:

1. Botanica generale;
2. Fisiologia vegetale applicata;
3. Zoologia generale;
4. Chimica generale e inorganica;
5. Chimica organica;
6. Fisica e meteorologia;
7. Mineralogia e geologia;
8. Complementi di matematica;
9. Disegno;
10. Botanica sistematica agraria e fitogeografia;
11. Patologia vegetale e microbiologia;
12. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
13. Chimica agraria I;
14. Topografia e costruzioni rurali;
15. Idraulica generale;
16. Economia politica;
17. Diritto agrario.

Per il secondo biennio - sezione agraria:

18. Agraria I;
19. Chimica agraria II;
20. Zoologia agraria;
21. Ezoognosia e zootecnia I;
22. Meccanica agraria;
23. Idraulica agraria;
24. Economia rurale;

25. Agraria II;
26. Coltivazioni speciali;
27. Ezoognosia e zootecnia II;
28. Industrie rurali;
29. Selvicoltura generale;
30. Estimo e contabilità agraria.

Per il secondo biennio - sezione forestale:

18. Botanica forestale;
19. Chimica agraria II;
20. Agricoltura e alpicoltura;
21. Ecologia forestale e selvicoltura generale;
22. Tecnologia forestale;
23. Dendrometria;
24. Costruzioni forestali;
25. Ezoognosia e zootecnia;
26. Economia rurale;
27. Selvicoltura generale e speciale.
28. Assestamento forestale;
29. Sistemazioni idraulico-forestali;
30. Zoologia forestale;
31. Patologia forestale;
32. Economia ed estimo forestale;
33. Industrie chimico-forestali;
34. Diritto forestale.

Art. 4.

Col manifesto annuale degli studi sono rese note dal Consiglio accademico la durata degl'insegnamenti indicati all'articolo precedente, la loro distribuzione nei singoli anni di corso e le disposizioni circa l'ordine degli esami.

Art. 5.

Gl'insegnamenti di cui all'art. 3 saranno integrati da conferenze, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.

Le prove pratiche e le esercitazioni avranno luogo tanto nei laboratori e musei, quanto nell'azienda rurale dell'Istituto e annessi campi sperimentali per gli studenti della sezione agraria, nelle foreste demaniali e negli arboreti di Vallombrosa per gli studenti della sezione forestale.

Il tempo e la durata delle prove pratiche e delle esercitazioni fuori della sede dell'Istituto saranno stabiliti dal Consiglio accademico. Le conferenze ed i colloqui potranno aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche, ed in vece di queste.

E' obbligatorio anche il tirocinio pratico, che per la sezione agraria si svolgerà nell'azienda rurale dell'Istituto, per la sezione forestale in un'azienda boschiva. Pertanto il direttore dell'Istituto, udito il Consiglio accademico, potrà stabilire che gli allievi frequentino le suddette aziende in determinati periodi di tempo sia durante l'anno, sospendendosi temporaneamente le lezioni, sia dopo la chiusura dei corsi.

Al primo anno di corso, inoltre, saranno obbligatorie le esercitazioni di disegno, al secondo le esercitazioni di analisi chimica qualitativa e quantitativa, al terzo le esercitazioni di chimica agraria o di chimica forestale.

Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali verranno ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre i corsi saranno tutti pubblici.

I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni saranno stabiliti, per ogni anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

Le spese di viaggio per gite d'istruzione e dimostrative saranno a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6.

In relazione all'ordinamento didattico, di cui all'art. 3, il Consiglio accademico dell'Istituto potrà, anno per anno, stabilire che a determinati corsi, che i singoli liberi docenti si propongono di svolgere, sia riconosciuto, per gli studenti che vi si iscrivano, valore legale agli effetti della loro carriera scolastica.

A detti corsi potrà venire riconosciuta la qualità di « pareggiati » quando abbiano, per la materia da impartire, estensione non inferiore a quella dei corrispondenti corsi ufficiali, vengano svolti regolarmente, durante l'anno, con almeno tre ore settimanali di lezioni e, al pari dei corsi ufficiali, siano coordinati nei loro programmi con gli altri insegnamenti dell'Istituto.

Capo II.

Iscrizioni, esami e tasse.

Art. 7.

Per l'immatricolazione all'Istituto e per l'iscrizione agli anni di corso successivi per la laurea in scienze agrarie o per la laurea in scienze forestali valgono le norme stabilite dal regolamento generale.

A norma delle vigenti disposizioni, potranno anche venire iscritti studenti congedatisi da altri Istituti, a qualunque anno di corso essi si trovino. In simili casi il Consiglio accademico stabilirà l'ulteriore carriera scolastica degli studenti così iscritti.

Art. 8.

Gli esami di profitto nelle singole materie di cui all'art. 3 vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma potranno venire integrati da prove scritte e da prove pratiche; comunque, per ciascuna materia di esame sarà dato un unico voto.

Gli esami hanno luogo in due sole sessioni, a norma delle disposizioni vigenti.

Il diario degli esami viene stabilito dal Consiglio accademico, disponendosi due appelli per ogni sessione di esami. Lo studente riprovato al primo appello non può ripresentarsi allo stesso esame che nella sessione successiva.

Art. 9.

Le commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri nominati dal Consiglio accademico, che designa altresì il presidente.

Solo nel caso che il professore della materia sia legittimamente impedito di partecipare all'esame, potrà essere sostituito nella commissione esaminatrice dal proprio assistente, il quale tuttavia non potrà presiedere la commissione.

All'esame per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali sono ammessi, per ciascuna delle rispettive sezioni, gli studenti che abbiano superati tutti gli esami di profitto nelle singole materie di cui all'articolo 3.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, sopra argomento scelto dal candidato;

b) nello svolgimento di due tesi orali indicate dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta;

c) in prove pratiche, che il Consiglio accademico è arbitro di stabilire anche all'infuori degli argomenti scelti per la dissertazione scritta e per le tesi orali.

L'iscrizione agli esami di laurea dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami stessi.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere depositata nella segreteria dell'Istituto la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati e dovranno farsi conoscere gli argomenti delle tesi orali.

Art. 10.

La commissione per gli esami di laurea si compone di undici membri, compreso il direttore dell'Istituto, che ne assume la presidenza. Essa è designata dal Consiglio accademico e comprende di regola, oltre sette professori ufficiali, due membri scelti fra liberi docenti e due membri scelti fra reputati agricoltori o selvicultori, oppure fra distinti studiosi di scienze agrarie o forestali.

In assenza del direttore, la commissione sarà presieduta dal professore stabile più anziano.

In via eccezionale, la commissione per l'esame di laurea potrà essere ridotta ad un minimo di sette membri, dei quali almeno cinque dovranno essere professori ufficiali dell'Istituto.

Ogni membro dispone, nella votazione, di 10 punti. La somma dei voti sarà espressa in 110, anche se il numero dei commissari sia minore di 11; le frazioni andranno a beneficio del candidato.

Per l'approvazione occorrono sei decimi del totale dei punti, e, per il conferimento della lode, occorre che l'approvazione avvenga a pieni voti assoluti e che la lode stessa venga deliberata dalla commissione con voto unanime.

CAPO III.

Norme disciplinari.

Art. 11.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 12.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e potrà presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 13.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 14.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità e del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 15.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1804.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. **1521.**

Provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere per ragioni di ordine tecnico e sociale all'acceleramento di alcune delle intraprese di bonifica da eseguire secondo il piano finanziario previsto dal citato decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando sia necessario, per ragioni di ordine tecnico e sociale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire che vengano immediatamente eseguiti quei lavori di bonifica integrale che dovrebbero essere attuati in esercizi finanziari successivi, per contenere i pagamenti nei limiti delle somme da stanziare a termini del decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085.

In tal caso, dovendo i pagamenti continuare ad effettuarsi in relazione al piano di stanziamenti previsti dal detto decreto-legge, lo Stato rimborserà all'esecutore dell'opera il maggior onere d'interessi, conseguente all'anticipata esecuzione dei lavori.

Art. 2.

Ai fini del rimborso di cui all'articolo precedente, si provvederà, nei modi e termini previsti dalle disposizioni vigenti, all'accertamento della spesa dei lavori anticipatamente eseguiti. Sull'importo di tale spesa, al lordo del decimo di garanzia, sarà calcolato l'ammontare degli interessi per il pe-

riodo dalla data del decreto di liquidazione alla data alla quale lo stesso decreto differirà la decorrenza delle relative annualità di contributo, per contenerle nei limiti degli stanziamenti prefissi.

Gli interessi saranno calcolati al tasso che il Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle finanze riterrà conforme alle condizioni effettive di mercato, ma, in nessun caso, in misura superiore a quella ufficiale dello sconto, aumentata dell'1 % e l'ammontare relativo sarà interamente corrisposto dallo Stato all'esecutore dell'opera. Il pagamento verrà fatto al principio di ciascun esercizio finanziario per quote uguali all'importo degli interessi decorsi nell'esercizio precedente.

Art. 3.

Per provvedere al pagamento degli interessi da parte dello Stato è autorizzata la spesa complessiva di L. 26.800.000 da ripartirsi nel modo seguente:

nell'esercizio 1932-33.	L.	1.470.000
» 1933-34.	»	5.700.000
» 1934-35.	»	8.950.000
» 1935-36.	»	7.670.000
» 1936-37.	»	2.540.000
» 1937-38.	»	470.000

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre le conseguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 64. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1805**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1491**.

Autorizzazione alla Regia università di Messina ad accettare una raccolta di storia naturale.

N. 1491. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Messina è autorizzata ad accettare il legato della raccolta di storia naturale e dei mobili che la contengono, disposto in suo favore dal gr. uff. Francesco Cambria Nicolaci.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1806**.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. **1492**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Giacomo Campagnano » con sede in Trieste.

N. 1492. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Giacomo Campagnano », in Trieste, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1807**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1493**.

Autorizzazione alla Regia università di Catania ad accettare una donazione.

N. 1493. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Catania è autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze all'on. prof. Giuseppe Muscatello, per l'istituzione di un premio di perfezionamento in chirurgia da assegnarsi annualmente per concorso ad un laureato da non oltre un triennio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1808**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1496**.

Concentramento della Causa pia o Fondo poveri, esistente nella frazione Castione del comune di Brentonico, nella Congregazione di carità del detto comune, e approvazione dello statuto organico della Congregazione medesima.

N. 1496. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Causa pia o Fondo poveri, esistente nella frazione Castione del comune di Brentonico, è concentrata nella Congregazione di carità del detto comune, ed è approvato lo statuto organico della Congregazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1809**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1495**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Maria degli Angeli » con sede in Castelgrande.

N. 1495. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Maria degli Angeli », con sede in Castelgrande (Potenza), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1931 - *Anno X*

Numero di pubblicazione **1810.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1494.**

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Terlano.

N. 1494. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Terlano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1811.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1498.**

Erezione in ente morale del « Consorzio sementi Tre Venezie » con sede in Venezia.

N. 1498. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il « Consorzio sementi Tre Venezie », con sede in Venezia, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;
Vista la lettera 5 agosto 1931, n. 36114, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Armando Luraschi a presidente della dipendente Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'ing. Arnaldo Luraschi a presidente della Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio 249. — BETTAZZI.

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1931.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima del 9 novembre 1931 concernente le provenienze da Barcellona (Spagna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Barcellona (Spagna);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena e intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 9 novembre 1931;

Decreta:

L'ordinanza predetta con la quale le provenienze da Barcellona (Spagna) vennero sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza n. 1 del 12 gennaio 1930, è revocata.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10225)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1931.

Nuovi provvedimenti concernenti le località danneggiate dalla eruzione dell'Etna del novembre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

In base alla facoltà delegata con l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2447, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;
Visti i decreti interministeriali 4 marzo 1929 registrato alla Corte dei conti il 13 detto, 12 giugno 1929 registrato alla Corte dei conti il 25 detto, 11 ottobre 1929 registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto, e 19 gennaio 1931 registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio detto;
Ritenuta la opportunità di modificare alcune disposizioni di favore in detti decreti interministeriali contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Al comma secondo dell'art. 18 del decreto interministeriale dell'11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1929, è sostituito il seguente:
« Il contributo suindicato sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 31 dicembre 1932 ».

Art. 2.

Al comma terzo e quarto dell'articolo 21 del decreto interministeriale citato nel precedente articolo è sostituito il seguente:

« Tutti i contratti relativi ai mutui concessi ai fini del presente decreto, stipulati entro il 31 dicembre 1932, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

« Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(10226)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 958 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Antonio figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Follo, nato a Gimino il 4 gennaio 1874 e abitante a Sissano (Pola) n. 142, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina Arzon (trovatella), nata a Trieste il 3 giugno 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8916)

N. 1342 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Battovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Battovaz Liberato figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Maurovich, nato a Villa Treviso (Pisino) il 27 aprile 1864 e abitante a Villa Padova (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battova ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cregliach fu Giovanni e fu Maria Ivancich, nata a Villa Padova il 22 febbraio 1872, ed ai figli nati a Villa Padova: Antonio, il 17 maggio 1908; Maria, il 31 gennaio 1893; Emilia, l'8 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8917)

N. 1323 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barissich Marcello figlio del fu Teodoro e di Maria Dobrilla, nato a Pisino il 25 marzo 1904 e abitante a Pisino, via Ettore Uicich n. 187, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Maria Dobrilla di Vincenzo e di Antonia Dobrilla, vedova di Teodoro Barissich, nata a Pisino il 31 gennaio 1864 ; ed alle sorelle nate a Pisino: Iole, il 20 aprile 1905; Nerina, il 9 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8918)

N. 1341 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bassich » (Basic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich (Basic) Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Giovanna Celich, nato a Cerreto (Pisino) il 26 agosto 1905 e abitante a Cerreto (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Giovanna Celich di Antonio e di Maria Baf, nata a Carbune (Pisino) il 16 marzo 1871; alla sorella Paola, nata a Cerreto il 12 ottobre 1909, ed al fratello Antonio, nato a Cerreto il 1° gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8919)

N. 1414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Giuseppe figlio del fu Stefano e della fu Maria Hrastic, nato a Vermo (Pisino) il 24 febbraio 1873 e abitante a Vermo (Pisino) n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Ritossa fu Francesco e fu Maria Zohil, nata a Vermo il 20 giugno 1880; ed ai figli nati a Vermo: Francesco, il 9 novembre 1900; Stefano, l'8 maggio 1903; Antonio, il 16 gennaio 1911; Maria, il 26 febbraio 1907; Veronica, il 14 settembre 1913; Natalia, il 4 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8920)

N. 1309 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Badovinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Badovinich Tomaso figlio del fu Tomaso e della fu Giovanna Vellan, nato a Previs Mezzari (Pisino) il 4 novembre 1852 e abitante a Mezzari (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badovini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Rosa della defunta moglie Francesca Cherbavaz, nata a Previs Mezzari il 13 agosto 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8921)

N. 1318 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Banicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Banicich Marco figlio del fu Simone e della fu Domenica Pilat, nato a Castelverde (Pisino) il 26 aprile 1875 e abitante a Castelverde (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Pinas fu Giovanni e di Maria Bussan, nata a Castelverde il 2 novembre 1876; ed ai figli nati a Castelverde: Anna-Rosa, il 27 luglio 1906; Caterina, il 3 aprile 1908; Giuseppina, il 26 novembre 1913; Francesco, il 1° settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8922)

N. 1335 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassich » (Basic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bassich (Basic) Antonia figlia di Martino e di Maria Stremic, nata a Previs (Mezzari Pisino) il 9 aprile 1910 e abitante a Cerreto (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8923)

N. 1337 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassich » (Basic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich (Basic) Riccardo figlio del fu Luca e della fu Carolina Udovicich, nato a Previs Mezzari (Pisino) il 30 agosto 1911 e abitante a Cerreto (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8924)

N. 1339 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bassich » (Basic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich (Basic) Vittorio figlio del fu Luca e della fu Carolina Udovicich, nato a Previs Mezzari (Pisino) il 4 marzo 1905 e abitante a Previs Mezzari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8925)

N. 1410 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Antonia Braicovich, nato a Villa Treviso (Pisino) il 23 settembre 1882 e abitante a Villa Treviso (Pisino) n. 68, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Legovich fu Marco e di Anna Pereich, nata a Villa Treviso il 19 aprile 1883 ed ai figli, nati a Villa Treviso: Pietro, il 17 ottobre 1909; Giovanni, il 12 giugno 1912; Anna, il 27 dicembre 1914; Stefania, il 28 febbraio 1918; Maria, il 24 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8958)

N. 251 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Giurgiovich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 6 gennaio 1888 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Giurgiovich fu Antonio e fu Maria Bartolich, nata a Sorbar il 24 aprile 1891 ed ai figli, nati a Sorbar: Giustina, il 3 settembre 1913; Rodolfo, il 15 settembre 1918; Virginia, il 17 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8959)

N. 864 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Eugenio, figlio del fu Antonio e di Maria Capponi, nato a Lussinpiccolo il 18 dicembre 1895 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zadro fu Antonio e di Elvira Capponi, nata a Cherso l'11 febbraio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8960)

N. 858 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Catterinich Maria ved. di Antonio, figlio del fu Nicolò Capponi e della fu Maria Stuparich, nato a Lussinpiccolo il 6 maggio 1860 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antonia, nata a Lusinpiccolo, il 15 novembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8961)

N. 395 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Marco, figlio del fu Domenico e di Maria Predolin, nato a Lussinpiccolo il 12 novembre 1862 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Filomena, nata a Lussinpiccolo il 24 giugno 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8963)

N. 378 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Bussanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Maria ved. di Marco, figlia di Marco Bussanich e di Maria Buiacich, nata a Lussinpiccolo il 13 agosto 1875 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Bussani » (Martinoli ved. Maria nata Bussani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Martinoli » anche i figli, nati a Lussimpiccolo: Maria, il 30 maggio 1900; Marco, il 6 aprile 1903; Domenico, il 3 aprile 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8965)

N. 1046 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Luciano, figlio del fu Francesco e di Maria Novel, nato a Capodistria il 4 ottobre 1907 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8966)

N. 257 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Antonio, figlio del fu Francesco e di Maria Novel, nato a Capodistria il 10 dicembre 1900 e abitante a Pisino, insegnante, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emma Bordon di Antonio e di Orsola Turco, nata a Villa Decani il 19 settembre 1905, ed al figlio Paolo, nato a Capodistria il 16 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8967)

N. 426 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Babich Vittorio-Edoardo fu Carlo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Babich Vittorio Edoardo fu Carlo e di Caterina Camuzzo, nato a Pola il 6 settembre 1903 e residente a Pola, via Flaccio, n. 69, di condizione operaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Babich in « Babbi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina-Maria Sergo di Giuseppe e di Caterina Honovich, nata a Pola il 23 novembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8956)

N. 820 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonaz Giovanni fu Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonaz Giovanni fu Pietro e della fu Maria Pertich, nato a Castagna di Grisignana il 7 marzo 1867 e residente a Castagna di Grisignana, n. 83, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Antonaz in « Antonelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai fratelli, nati a Castagna: Antonio il 18 novembre 1861; Angelo, il 23 settembre 1870 ed ai nipoti, figli di Antonio Antonaz e della fu Maria Miani, nati a Castagna: Emilio, l'8 ottobre 1889; Margherita, il 6 gennaio 1892; Erminia, il 2 luglio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(3957)

N. 286 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mohorich Mariano di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mohorich Mariano di Giovanni e di Maria Ubianich, nato a Ica (Laurana) il 27 maggio 1902 e residente a Cherso, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mohorich in « Mariani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8962)

N. 199 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Radmann Narciso;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radmann Narciso di ignoto e di Caterina Radmann, nato a Pola l'8 giugno 1897 e residente a Pola, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radmann in « Romani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Anna Sbisà di Giovanni e di Giuseppina Pilato, nata a Parenzo il 6 ottobre 1897, ed al figlio Vinicio, nato a Pola il 29 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8971)

N. 561 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Micovillovich Giorgio di Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Micovillovich Giorgio di Matteo e di Maria Jurlina, nato a Promontore (Pola) il 23 aprile 1902 e residente a Promontore (Pola), n. 54, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Micovillovich in « Micovilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Vittoria Boghettich fu Matteo e di Giovanna Lorenzin, nata a Promontore (Pola) il 27 luglio 1905; ed ai figli nati a Promontore (Pola): Ladislao, il 22 agosto 1925; Maria, il 21 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8964)

N. 172 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Franolich Antonio fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Franolich Antonio fu Antonio e fu Bonetta Manzin, nato a Dignano d'Istria il 24 febbraio 1872 e residente a Dignano d'Istria, via Cavour n. 13, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Franolich in « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bonassin fu Antonio e di Domenica Rotta, nata a Dignano d'Istria il 9 dicembre 1873 ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Antonio, il 22 novembre 1902; Pietro, il 1° gennaio 1904; Giuseppe, il 22 maggio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8968)

N. 425 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Petrich Antonio fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Petrich Antonio fu Matteo e fu Francesca Grisan, nato a Pola l'8 aprile 1877 e residente a Pola, via M. Facchinetti, n. 11, di condizione capo-tecnico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Petrich in « Petris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ida Rizzi fu Antonio e fu Orsola Belati, nata a Pola il 16 novembre 1879, ed alla figlia Francesca, nata a Pola il 1° dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8969)

N. 136 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ribarich Matteo fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2

del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ribarich Matteo fu Antonio e fu Maria Milievich, nato a Vodizze di Volosca il 14 novembre 1884 e residente a Pola, via Nesazio, n. 7, di condizione carbonaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ribarich in « Riboni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Kosich di Gregorio e di Elena Kosich, nata a Matteria il 16 aprile 1884; ed ai figli nati a Matteria: Emilia, il 16 dicembre 1906; Giovanni, il 22 giugno 1909; Amalia, il 18 settembre 1910; Antonio, nato a Pola il 6 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(8970)

N. 255 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stulle » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stulle Massimo, figlio del fu Giovanni e di Maria Bassenese, nato a Buie d'Istria il 27 febbraio 1897 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stolli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Cramastetter di Giuseppe e di Lucia Richter, nata a Castelvenere il 20 febbraio 1898, ed alla figlia Lina, nata a Buie l'11 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(8972)

N. 293 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig. Fabaz Eufemia, figlia di Marco e e della fu Elena Pavlovich, nata a Mondellebbotte (Visignano) il 28 marzo 1871 e abitante a Pola, via Timavo n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9016)

N. 239 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabaz Giuseppe, figlio illegittimo di Eufemia, nato a Mondellebbotte (Visignano) il 27 marzo 1897 e abitante a Pola, via Lepanto n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martinuzzi Ottilia fu Francesco e di Regina Pepoli, nata a Pola l'8 gennaio 1903, ed alla figlia Elena nata a Pola il 14 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(9017)

N. 331 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabaz Giorgio, figlio illegittimo di Eufemia, nato a Pola il 25 settembre 1899 e abitante a Pola, via Monvidal n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martinuzzi Italia Libera fu Francesco e di Regina Pepoli, nata a Pola il 28 marzo 1904, ed al figlio Aldo nato a Pola il 31 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9018)

N. 295 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Fabianich Giuseppina, figlia del fu Nicolò e della fu Maria Polajnaz, nata a Pola il 19 marzo 1899 e abitante a Pola, via Cappellini n. 246, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9019)

N. 294 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabiancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Fabiancich Guglielmina, figlia del fu Giovanni e della fu Francesca Bolmarcich, nata a Pola il 21 febbraio 1894 e abitante a Pola, via Epulo, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9020)

N. 298 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faraguna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Giovanni Paolo figlio di Gasparo e di Domenik Maria nato a S. Domenica di Albona il 7 dicembre 1867 e abitante a Pola, via Belisario, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Griparich Mattea di Giovanni e di Domenica Mattosich, nata a S. Martino di Albona il 17 marzo 1876 ed ai figli nati a Pola: Maria, il 21 marzo 1898; Anna, il 17 giugno 1905; Antonio, il 15 giugno 1907; Antonia, il 28 febbraio 1909; Francesco, il 10 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9021)

N. 299 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faraguna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Giovanni figlio illegittimo della fu Domenica, nato a Ripenda (Albona) il 14 aprile 1876 e abitante a Pola, via Muzio n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zupicich Caterina fu Giovanni e fu Palisca Domenica, nata a Ripenda il 20 marzo 1879; ed ai figli nati a Pola: Giovanni, il 2 gennaio 1907; Regina, il 30 novembre 1908; Domenica, il 30 luglio 1911; Carlo, il 4 novembre 1919; Guglielmo, il 26 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9022)

N. 296 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faraguna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Giovanni, figlio illegittimo della fu Maria, nato a S. Domenica (Visinada) il 24 maggio 1865 e abitante a Pola, Nesazio n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9023)

N. 301 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faraguna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Giovanni figlio di Pietro e della fu Maddalena Bartuscevich, nato a Pola il 25 gennaio 1885 e abitante a Pola, via Stancovich n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leckner Giovanna di Erminio e di Geisler Giuseppina, nata a Pola il 20 dicembre 1892; ed ai figli Ervino, nato a Pottendorf (Austria Inferiore) il 18 dicembre 1915; Nerina, nata a Pola il 25 settembre 1911; Isolda, nata a Pola il 21 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9024)

N. 297 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faraguna » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faraguna Giuseppe figlio del fu Domenico e della fu Cos Domenica, nato a S. Domenica di Al-

bona il 16 marzo 1862 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faragona ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola, dalla or defunta Maria Cocolet: Giuseppina, il 16 aprile 1900; Francesco, il 7 giugno 1894; Anna, il 18 agosto 1902; Giuseppe, il 21 luglio 1904; Domenica, il 24 agosto 1906; Riccardo, il 19 maggio 1906; Stefania, nata a Fiume il 20 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9025)

N. 315 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Favrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Favrich Gisella, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Giadressich, nata a Trieste il 15 dicembre 1907 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 222, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Favri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9026)

N. 318 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fercovich Francesco, figlio illegittimo della fu Anna, nato a Pola il 17 dicembre 1897 e abitante a Pola, via Salandra n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maglizza Antonia di Giorgio e fu Grando Pierina, nata a Pola il 14 marzo 1906, ed alla figlia Jolanda, nata a Pola il 13 ottobre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9027)

N. 319 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ferletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cògnome del sig. Ferletich Giuseppe, figlio illegittimo di Orsola, nato a Trieste il 6 giugno 1855 e abitante a Pola, Sissano n. 93, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9028)

N. 341 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Antonio Guglielmo, figlio di Pietro e di Ferrarich Maria, nato a Cherso il 18 maggio 1904 e abitante a Pola, via Cappellini n. 240, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coppe Anita di Cornelio e fu Borri Maria, nata a Pola il 18 maggio 1909, ed alla figlia Asteria, nata a Pola il 29 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9029)

N. 60 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tomsich Olimpia vedova di Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussingrande e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Tomsich ved. Olimpia fu Francesco Antoncic e fu Maria Budinich, nata a Lussingrande il 18 novembre 1873 e residente a Lussingrande, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tomsich in « Tomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Stefano, nato a Lussingrande il 7 novembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8973)

N. 61 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tonsig Maria ved. di Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla sig. Tonsig Maria ved. di Carlo fu Giacomo Luxich e fu Lucia Favretto, nata a Risano (Jugoslavia) il 2 settembre 1864 e residente a Pola, via Epulo n. 34, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tonsig in « Toselli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8974)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato il 16 andante, alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva la convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.

(10228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 9 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1931-X, è riconosciuto, in favore del sig. Enrico Sulis, il diritto esclusivo di pesca nelle acque dello stagno o peschiera denominata Colostrai, nel comune di Muravera, nei limiti fissati nella planimetria redatta dall'ingegnere Raffaele Sanna il 26 novembre 1927-VI e vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Cagliari il 7 dicembre 1927-VI, annessa al decreto stesso.

Per la determinazione dei confini della peschiera di Colostrai dovranno essere collocati, a cura del titolare del diritto esclusivo di pesca, e sotto il controllo del Genio civile di Cagliari, dei pilastrini di segnalamento nei tre punti corrispondenti nella predetta planimetria coi numeri in rosso I, II e III e rispettivamente denominati I Regione « Cau Morus » - II « Iba Su Burroni » e III « Foce del Rio Sa Picocca ».

L'esercizio della peschiera di Colostrai è subordinato all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca marittima e di quelle che potessero essere emanate.

(10222)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 82.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 10 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Cifone Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1978 — Data: 16 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Borasio Domenico di Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 13 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Milone Vittorio di Michele per conto di De Marco Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 280, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1147 — Data: 30 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Consigliere Emanuele fu Luigi Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 di usufrutto — Rendita: L. 7500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 26 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Gregorio Alfredo fu Federico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 di usufrutto — Rendita: L. 1825, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 254.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 dicembre 1931 - Anno .

Francia	76.68	Oro	376.25
Svizzera	—	Belgrado	—
Londra	65.875	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.25
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.525
New York	19.50	Consolidato 5 %.	82.325
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.475

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sei posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile-tecnico delle Direzioni armi e armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, che approva i ruoli organici dei personali civili della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Capi tecnici ottici fotografi	N. 2
» » elettro meccanici	» 1
» » congegnatori artiglieri	» 1
» » » artificieri	» 2
Totale	N. 6

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i dipendenti statali che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del gruppo *C*, nonchè il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quelle ferroviarie, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Per i candidati suddetti si prescinde dal limite massimo di età ma è necessario il possesso sempre alla data del 18 dicembre 1930 di uno dei titoli seguenti:

a) licenza di istituto nautico;
b) licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica, oppure sezione industriale vecchio ordinamento);
c) licenza di liceo scientifico;
d) licenza di istituto industriale.

Sono esclusi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;

6° diploma originale del titolo di studio;

7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello;

membri: un capitano di corvetta, un ufficiale superiore delle A. N., un funzionario appartenente al personale civile tecnico, un professore di fisica di istituto nautico o tecnico o di istituto industriale, un funzionario della carriera amministrativa segretario senza voto.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La anzidetta media è ottenuta moltiplicando il voto riportato in ciascuna materia per il relativo coefficiente, e dividendo poi la somma di tali prodotti per la somma dei coefficienti.

La prova orale, per ciascuna materia, non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma delle due medie ottenute sui voti delle prove scritte e su quelli delle prove orali.

Le due medie di cui sopra sono ottenute come indicato nel secondo comma di questo articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Coefficiente	Numero delle materie	Materie di esami	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	1	Composizione italiana	Scritto (1)
2	2	Matematica	Scritto (1) orale
2	3	Disegno	Grafico (1) orale
2	4	Fisica ed elementi di chimica	Orale
3	5	Nozioni speciali	Orale

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 (sei) ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di algebra e geometria e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica ed algebra.

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Prova grafica: Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori

b) Prova orale: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

10. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza calore e lavoro. Sorgenti di calore.
11. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

12. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità magnetismo:

13. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
14. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
15. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.
16. Trasporto dell'energia elettrica. Applicazione della corrente elettrica alla illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio telegrafia.

Elementi di chimica.

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono e acqua ossigenata.
7. Cloro e acido cloridrico.
8. Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato, egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

OTTICI - FOTOGRAFI.

Fisica e fisica-ottica.

Radiazioni luminose — Spettro dei corpi — Immagini e virtuali — Formazione delle immagini.

Lenti e sistemi di lenti — Ricerca del fuoco nei diversi tipi di lenti.

Nozioni elementari sulle proprietà degli obbiettivi e degli oculari.

Prismi.

Riflessione e rifrazione — Specchi piani e sferici — Cannocchiali e microscopi.

Elementi di fotometrica e di illuminazione — Corpi opachi e trasparenti.

Fotografia.

Generalità sulla fotografia e apparecchi fotografici — Camera oscura — Cinematografia.

Processo negativo — Lastre e pellicole — Sensibilizzazione — Elementi di sensitometria.

Processo negativo — Ingradimento.

Studio dei filtri nelle diverse condizioni di presa.

Nozioni elementari sulla fotografia a colori — Diversi tipi di stampa.

Bromografi e materiali accessori per laboratori fotografici.

ELETTROMECCANICI.

Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Loro caratteri — Prova meccanica dei metalli — Prove pratiche — Limiti di elasticità — Carichi di sicurezza e rottura — Resilienza — Coefficiente di durezza.

Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare del minerale i vari metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgica del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio — Acciaio comune — Acciaio speciale — Tempera — Cementazione.

Leghe metalliche e loro caratteri — Nozioni di fonderia — Resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Trazione — Compressione — Torsione — Solidi caricati di punta — Momenti d'inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcolo elementare per casi semplici di parti di macchine.

Cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio e delle macchine ad aria compressa. Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la costruzione delle macchine — Tornio — Fresatrici — Alesatrici — Trapani — Smerigliatrici ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine — Bulloni e viti — Vari sistemi di filettature — Resistenza dei bulloni — Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni — Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e a vibrazioni.

Chiodature — Ritubatura — Calafataggio — Utensili pneumatici — Martello e scalpello pneumatico — Trapano pneumatico — Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici.

Collegamento degli organi delle macchine — Collegamenti e chiavette — Coppiglie — Biette — Giunti fissi — Accoppiatoi per alberi — Giunti mobili — Innesti e denti — Innesti a frizione — Innesti elettromagnetici — Giunto di cardano — Giunto Holdan — Giunti a bicchiere.

Alberi di trasmissione — Supporti — Anelli di arresto — Cuscinetti per alberi — Cuscinetti a sfere — Cuscinetti portanti — Cuscinetti di spinta — Attrito nei perni — Lubrificazione.

Ruote dentate — Generalità — Vari tipi di dentatura — Rapporto di trasmissione — Profili della dentatura. Tracciatura pratica di ruote e denti epicicloidali di assorbimento — Diametro primitivo — Passo — Modulo — Sforzo periferico di una ruota dentata — Problemi semplici relativi.

Ruote cilindriche a denti diritti ed elicoidali e vite senza fine — Rapporto di trasmissione — Ruote coniche — Ingranaggi silenziosi. Costruzione degli ingranaggi — Fresatrice comune — Fresatrice universale — Macchine speciali per la costruzione degli ingranaggi — Utensili per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamento di ingranaggi — Trasmissioni ad ingranaggi — Riduttori e moltiplicatori ad ingranaggi — Gruppi differenziali — Gruppo differenziale piano — Gruppo differenziale conico e cilindrico — Risoluzione del problema meccanico della somma e della differenza mediante gruppo differenziale — Coppie di ruote a frizione. Apparecchi di sollevamento — Paranco differenziale — Paranco a vite elicoidale — Paranco ad ingranaggi — Grue a mano — Grue a colonna — Grue a ponte — Martinetti a vite — Martinetti idraulici — Argano — Verricello — Piano inclinato.

Tracciamento delle parti da costruire — Piano di tracciamento ed utensili relativi — Metodi più comuni usati nelle misurazioni di organi meccanici in lavorazione ed in montaggio — Strumenti di misura e divisione decimali, cinquantesimali e centesimali — Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm. Legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Calcolo dei conduttori. Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione — Correnti di Foucalult.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione, a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica. Accumulatori e loro trattamento.

Artiglieri.

1. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre.
2. Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza delle D.A.A.N. Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera — Cementazione — Nitrurazione — Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.
3. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza Coefficiente di durezza.
4. Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche e impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.
5. Principi elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.
6. Principi elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazioni nelle lavorazioni dei metalli.
7. Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.
8. Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.
9. Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

Artificieri.

1. Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivanti più in uso nella chimica degli esplosivi.
2. Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.
3. Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici: cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.
4. Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio e detonanti; loro caratteristiche differenziali.
5. Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere C, caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.
6. Esplosivi di scoppio, picrati, tritolo, tetryl.
7. Detonanti, fulminato di mercurio, azoturo di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose e illuminanti.
8. Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.
9. Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.
10. Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffreddamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.
11. Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.
12. Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.
13. Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira brandeggio, elevazione.
14. Munizionamento, proietto, sue parti, cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifizi.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, spagnuolo, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

Il Ministro: Sirianni.

(10216)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.